

Illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione, sull'istanza volta ad ottenere il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 16 gennaio 2023, n. 21 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Ambra Solare 2 S.r.l. (avv. Canonaco) c. Regione Basilicata (n.c.).

Ambiente - Illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione, sull'istanza volta ad ottenere il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La Ambra Solare 2 S.r.l. con istanza del 29/30.7.2021 ha chiesto il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di Ferrandina di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 19,677 MW.

La Regione Basilicata con nota del 12.11.2021 ha chiesto alcuni documenti, che sono stati presentati il 5.12.2021.

La Ambra Solare 2 S.r.l. con diffida del 24.1.2022 ha chiesto la convocazione della Conferenza di servizi, ma il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con nota/pec prot. n. 5051 del 22.2.2022 ha precisato che l'istanza PAUR del 29/30.7.2021 non può essere accolta, in quanto si riferisce "ad un intervento ricompreso nell'art. 6, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006", che "deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA", e pertanto ha chiesto alla Ambra Solare S.r.l. "di conoscere se la documentazione presentata a corredo della" predetta "istanza possa essere utilizzata per il procedimento di screening ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006", specificando che "la comunicazione delle determinazioni che vorrà assumere codesta Società deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della presente, con l'avvertimento che in mancanza si procederà all'archiviazione dell'istanza di PAUR" e che, "in caso di adesione al percorso di screening, si terrà in considerazione la data dell'originaria istanza per ogni utile valutazione di competenza di quest'Ufficio e dell'Ufficio Energia, mentre i termini temporali, previsti per legge per le varie fasi procedurali, decorreranno dall'arrivo della Vs comunicazione riguardo alla volontà di avviare un iter di screening".

La Ambra Solare 2 S.r.l. ha impugnato la predetta nota/pec prot. n. 5051 del 22.2.2022 con Ric. n. 163/2022, che è stato accolto da questo Tribunale con Sentenza n. 310 del 28.4.2022, atteso che con la precedente Sentenza n. 273 dell'11.4.2022 era stata annullata con efficacia erga omnes la parte della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, di carattere generale ed inscindibile, con quale era stato stabilito che, a "pena di irricevibilità dell'istanza", "i procedimenti di VIA regionale possono essere effettuati esclusivamente per le tipologie previste dall'art. 6, comma 7, D.Lg.vo n. 152/2006", specificando che tale disposizione "si applica anche per le istanze per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 23 e 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006", in quanto: 1) contrariamente a quanto riportato nel preambolo della delibera, le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con decreto ministeriale del 10/9/2010 ai sensi dell'art. 12, co. 10, d. lgs. n. 387 del 2003, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prevedono espressamente, al punto 14.8, che per gli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 1 MW, come quello in questione, "è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità"; 2) in proposito è stato precisato che le Regioni devono conformarsi alle Linee Guida ex D.M. 10/9/2010, le quali, essendo approvate in sede di Conferenza Unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, per cui sono da ritenere inderogabili e vincolanti per le Regioni, costituendo il completamento dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 nell'indicazione delle puntuali modalità attuative della normativa statale primaria, da applicare in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (cfr. tra le tante Corte cost., 30/7/2021, n. 177 e, da ultimo, 25/3/2022, n. 77; Cons. St., sez. IV, 27/9/2018, n. 5564); 3) la suddetta facoltà del proponente, di presentare la domanda VIA anche per i progetti per i quali l'art. 6, co. 6, d. lgs. n. 152/2006 prevede la verifica di assoggettabilità alla VIA, va inquadrata nello scopo generale della normativa in questione, ivi comprese le Linee Guida, di semplificare ed accelerare, per quanto è possibile, i procedimenti in materia, per cui è da escludere l'imposizione, da parte della Regione, della obbligatorietà della procedura di screening qualora quest'ultima di fatto comporti un aggravio procedimentale, nei casi in cui si manifesti, a giudizio del proponente interessato, una elevata probabilità che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA si concluda con una determinazione di assoggettamento al procedimento di VIA.

Pertanto, la Ambra Solare 2 S.r.l. prima con diffida del 12.5.2022 ha chiesto nuovamente la convocazione della Conferenza di servizi e poi con il presente ricorso, notificato il 4.11.2022 presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato nella stessa giornata del 4.11.2022, ha impugnato il silenzio



inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 29/30.7.2021, integrata il 5.12.2021 e sollecitata con le diffide del 24.1.2022 e del 12.5.2022, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990.

Nella Camera di Consiglio dell'11.1.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, pur tenendo conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza.

Pertanto, poiché, nella specie, le diffide sono equivalenti ad una nuova istanza, il ricorso in epigrafe risulta tempestivo, tenuto pure conto sia del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, sia della sospensione feriale dei termini processuali.

Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.

Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione di sancire ex professo, sia pure in via postuma, l'essenzialità del progetto da detta valutazione.

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (con facoltà di delega), che sarà liquidato con separato Decreto Collegiale su istanza dell'interessato.

Va disposta la trasmissione telematica, da parte della segreteria, della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato;

La presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della medesima legge n. 241 del 1990, secondo cui «la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione. Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente Ambra Solare 2 S.r.l. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza: ai difensori della parte ricorrente; al Dirigente del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata; al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti; ed anche, ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, alla Giunta Regionale per le valutazioni e il seguito di competenza di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)